Anno 1871. Roma - Lunedì, 24 Luglio Num. 200.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi **10**, per tutto il Regno centesimi **15**.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. **25**. Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna* o *spazio di linea*.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono:

In **Roma** alla *Amministrazione* del Giornale, via dell'Archetto, n° 94;

In **Firenze** alla Tipografia **Eredi Botta**, via del Castellaccio, n° 12;

In **Torino**, alla medesima Tipografia, via della Corte d'Appello, n. 22.

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali**.

PARTE UFFICIALE

Il N. 349 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. — *Modificazione alla legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.*

Art. 1. Oltre gli arruolamenti volontari consentiti dal titolo 3° della legge organica 20 marzo 1854, è ammesso uno speciale arruolamento volontario per una ferma di un anno per i giovani regnicoli che desiderano istruirsi nelle armi.

Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e negli zappatori del genio.

Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve soddisfare alle condizioni 2ª, 3ª, 5ª, 8ª dell'art. 150 della precitata legge organica, ed inoltre alle seguenti:

1° Avere oltrepassato il 17° anno di età, ma non essere ancora stato chiamato all'estrazione a sorte per fatto di leva;

2° Sottoporsi del proprio alle spese di mantenimento, vestiario ed equipaggiamento durante la contratta ferma, ed anche alla provvista di un cavallo ed al mantenimento di questo, se intende arruolarsi nell'arma di cavalleria;

3° Dimostrare con appositi esami disposti dal ministro della guerra di avere fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

4° Comprovare la buona condotta con attestati legali.

Questi volontari non sono esonerati di avere un obbligo di leva, nè conferiscono al fratello il diritto alla esenzione dal servizio militare.

Per i volontari contemplati nel presente articolo e che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, la loro chiamata sotto le armi potrà essere ritardata sino al 24° anno di età, purchè però essi paghino anticipatamente il prezzo di affrancazione stabilito per i volontari senza soldo.

Art. 2. Sono abrogati i vari modi di esonerazione dal servizio militare concessi dal capo 3°, titolo II della legge organica 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello e dell'affrancazione come è regolata dalla presente legge.

Art. 3. L'affrancazione stabilita dalla legge 7 luglio 1866 cessa di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e produce soltanto il trasferimento dalla 1ª alla 2ª categoria nella stessa classe di leva.

Il prezzo massimo di affrancazione sarà stabilito per legge.

Art. 4. Gli studenti universitari in medicina, in chirurgia, farmacia e veterinaria ascritti alla 2ª categoria sono dispensati, dietro loro domanda, dall'istruzione militare; ma in tal caso hanno l'obbligo di servire in tempo di guerra sino al compimento dell'anno 35° di età, sia presso i corpi dell'esercito attivo, sia presso la milizia provinciale rispettivamente come medici, chirurghi, farmacisti o veterinari effettivi, oppure semplicemente esercenti, secondochè abbiano già conseguito la laurea od il diploma, oppure non l'abbiano ancora ottenuto.

Quelli di essi che, compiuto l'anno 25° di età, non fossero per anco dichiarati medici, chirurghi, farmacisti o veterinari perdono il diritto conferto dalla 1ª parte di quest'articolo, e sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione di 2ª categoria e correre la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati all'istruzione militare.

Uguale dispensa può essere accordata agli ascritti alla seconda categoria che siano alunni cattolici in carriera ecclesiastica od aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato, coll'obbligo però di prestare in tempo di guerra la loro assistenza sino all'età di 34 anni negli spedali e nelle ambulanze.

Quelli di essi che, compiuto il 25° anno di età non avessero ancora ottenuto gli ordini maggiori, se trattasi di cattolici, o non fossero stati dichiarati ministri del proprio culto, se trattasi di altre comunioni religiose, o che avessero lasciato la carriera ecclesiastica dopo il 25° anno di età, sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione di 2ª categoria, e correre la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati all'istruzione militare.

Art. 5. I volontari senza soldo menzionati all'articolo 1° della presente legge, i quali alla fine della contratta ferma hanno dato prova di sufficiente istruzione militare, possono conseguire all'epoca della leva della classe rispettiva l'affrancazione nel senso dell'articolo terzo pagando una somma che viene in occasione di ogni leva fissata per decreto Reale e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria, corrispondente all'anno in cui si sono arruolati.

Qualora questi volontari, oltre la prova d'istruzione militare precedentemente accennata, subiscano con successo l'esame d'idoneità prescritto dall'articolo 26 seguente per essere nominati uffiziali nella milizia provinciale, saranno di pien diritto, per effetto dell'affrancazione collocati in detta milizia nella quale essi percorreranno tutto il tempo della loro ferma.

Art. 6. All'articolo 136 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

« Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante ».

Art. 7. All'articolo 158 della legge organica 20 marzo 1854 e sostituito il seguente:

« La ferma di servizio nell'esercito è di due specie: l'una permanente, l'altra temporanea.

« Debbono contrarre la prima i carabinieri reali, gli armaiuoli, i musicanti e gli uomini della compagnia moschettieri, ed i volontari di cui all'articolo 151.

« È applicata la seconda a tutti gli altri, salvo le eccezioni di cui al seguente articolo 160. »

Conseguentemente è introdotto nella legge il cambiamento delle denominazioni di ferma di ordinanza e provinciale, in ferma permenente e temporanea.

Art. 8. All'articolo 159 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

« La durata del servizio permanente è di 8 anni, decorrenti dal giorno dell'arruolamento.

« Gli uomini di prima categoria dei vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, sono obbligati al servizio militare per 12 anni, e in tempo di pace li compiono con 4 anni sotto le armi ed il restante in congedo illimitato.

« Quegli ascritti alla cavalleria sono obbligati al servizio miltare per 9 anni, e li compiono in tempo di pace con 6 anni sotto le armi ed il restante tempo in congedo illimitato.

« La durata del servizio temporario per gli ascritti alla prima categoria decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21° anno di età.

« Il tempo passato sotto le armi dai volontari senza soldo, quando fossero ascritti alla prima categoria, è computato a sconto della propria ferma ».

Art. 9. All'articolo 166 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

« Gl'inscritti annoverati nella 2ª categoria del contingente sono obbligati al servizio militare per 9 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il ventunesimo anno di età.

« In tempo di pace sono normalmente lasciati in congedo illimitato.

« Però, onde ricevere la necessaria istruzione militare, sono chiamati sotto le armi per un termine di tempo non maggiore di cinque mesi ripartibili in uno o più anni. »

Il tempo delle esercitazioni sarà possibilmente ripartito in diversi periodi in modo da non pregiudicare l'esercizio delle varie professioni.

Gl'inscritti di seconda categoria che dessero prove di cognizioni militari, specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi, potranno essere dispensati di una parte corrispondente delle esercitazioni.

Sono esenti dall'intervenire a queste esercitazioni i volontari senza soldo, che hanno compiuto l'anno di servizio sotto le armi.

Art. 10. All'articolo 162 della legge organica 20 marzo 1854 è aggiunto quanto segue:

« Nel computo del tempo da restituirsi per i motivi ora detti, le frazioni di anno sono valutate per anni intieri. Così chi deve restituire 12 mesi o meno, va trasferito alla classe di leva successiva alla propria per seguirne interamente la sorte; chi deve restituire più di 12 mesi e non più di 24 mesi, va trasferito alla seconda classe successiva alla propria e così di seguito. »

Art. 11. È abrogato l'articolo 163 della legge organica 20 marzo 1854.

Art. 12. I militari in congedo illimitato sì di prima e sì di seconda categoria possono con decreto Reale essere chiamati sotto le armi, in totalità, ovvero per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare, tanto per l'istruzione loro quanto per rassegne o per eventualità nelle quali il Governo lo giudica opportuno.

Art. 13. Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 della presente legge sono applicate alle classi di prima categoria degli anni 1842, 1843, 4844, 1845, 1846, 1847, 1848 e 1849, ed alle classi di seconda categoria degli anni 1846, 1847, 1848 e 1849.

Però, quanto ai militari delle classi di prima categoria degli anni 1842, 1843, 1844 e 1845, appartenenti all'arma di cavalleria, la durata del servizio temporario è portata a 12 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui la rispettiva classe ha compiuto il ventunesimo anno di età.

Art. 14. All'articolo 16 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

« Il Consiglio di leva è presieduto dal prefetto della provincia, dal sottoprefetto del circondario o dal funzionario cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due uffiziali superiori o capitani dell'esercito attivo o della milizia provinciale e delegati dal Ministero della Guerra.

« Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei due consiglieri designare due supplenti.

« Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva l'impiegato di prefettura facente funzione di commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri Reali.

« Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre, anche da un medico. »

Art. 15. All'articolo 161 della legge suddetta sul reclutamento è sostituito il seguente:

« Gli allievi carabinieri ed i militari di qualunque altro corpo dell'esercito nel passaggio ai carabinieri Reali avranno diritto che la ferma permanente, cui sono obbligati in virtù dell'articolo 158, abbia a decorrere dal giorno del loro primitivo arruolamento. Gli armaiuoli, nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualità di capi armaiuoli, dovranno contrarre una nuova ferma permanente, la quale comincierà dal giorno dell'ammessione, cessando però l'obbligo di terminare la prima. »

Art. 16. All'articolo 182 della legge sovraccitata sul reclutamento è sostituito il seguente:

« Il sott'ufficiale, caporale e soldato che trovasi in congedo illimitato può contrarre matrimonio senza bisogno di autorizzazione del Ministro della guerra. »

Art. 17. Il regolare congedo assoluto, di cui fa menzione l'articolo 324 del Codice penale militare, allo effetto di far cessare la giurisdizione militare, non si intenderà intervenuto che nel giorno in cui sarà stato effettivamente rilasciato.

Art. 18. Il militare cui spetti il congedo assoluto, e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a ricevere il congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 19. La legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 sarà con Regio decreto pubblicata di nuovo con tutte le modificazioni ed innovazioni arrecate alla medesima sino al giorno della nuova pubblicazione e coll'occorrente cambiamento di numerazione degli articoli, ed introducendovi i mutamenti di denominazione ravvisati necessari.

CAPO II. — *Istituzione della milizia provinciale.*

Art. 20. È istituita una milizia provinciale, destinata a sostegno dell'esercito attivo in tempo di guerra, e più particolarmente a concorrere con esso nella difesa interna dello Stato.

Essa non è chiamata sotto le armi in tempo di pace se non che temporariamente per la sua istruzione, ovvero anche per ragione d'ordine o di sicurezza pubblica.

In ogni caso la chiamata sotto le armi della milizia provinciale deve essere fatta per decreto sovrano.

Art. 21. La milizia provinciale si compone:

1° Dei militari di 1ª categoria nei tre o quattro ultimi anni del loro obbligo al militare servizio, quelli eccettuati appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria, al treno ed agli infermieri militari, i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito attivo sino al termine dell'obbligo al servizio militare;

2° Degli ascritti alla 2ª categoria nei quattro o cinque ultimi anni del loro obbligo al servizio militare.

È però in facoltà del Governo di valersi dei militari ascritti alla provinciale per afforzare l'esercito attivo, sempre quando ve ne sia il bisogno in tempo di guerra.

Art. 22. Gli uffiziali, i sott'uffiziali, i caporali ed i soldati della milizia provinciale sono soggetti, quando chiamati in servizio, alla disciplina ed alle leggi militari al pari degli uffiziali, sott'uffiziali, caporali e soldati dell'esercito attivo.

Art. 23. La milizia provinciale è ordinata per distretti militari in battaglioni e compagnie; anche in tempo di pace i ruoli ne saranno formati e verrà costituito un quadro per ogni unità tattica.

Art. 24. Gli uffiziali della milizia provinciale sono nominati dal Re.

Art. 25. Gli uffiziali inferiori della milizia provinciale sono scelti e nominati tra i militari che cessano dal servizio dell'esercito attivo per collocamento a ritiro o per volontaria dimissione o per congedo assoluto e che chiedono di far parte della milizia provinciale.

Art. 26. Possono essere nominati sottotenenti nella milizia provinciale, previo esame di idoneità, coloro i quali hanno compiuto il loro servizio come volontari senza soldo nell'esercito attivo, e che hanno dato prova di sufficiente istruzione militare come è prescritto dall'articolo 5 della presente legge.

Questi uffiziali non possono essere mantenuti nella milizia provinciale oltre il 36° anno di età.

Art. 27. Le vacanze dei capitani e luogotenenti nei corpi della milizia provinciale sono riempite, in massima, con uffiziali che cessano dall'esercito attivo; però è riservato un terzo delle promozioni per anzianità di grado agli uffiziali della milizia provinciale.

Per queste promozioni l'anzianità di grado tra gli uffiziali della milizia provinciale corre per arma.

Art. 28. In tempo di pace il comando e l'amministrazione dei corpi della milizia provinciale appartengono ai comandanti dei distretti militari.

Quando essa milizia debba essere chiamata alle armi, il Ministero della guerra destina temporaneamente uffiziali superiori dell'esercito attivo al comando dei battaglioni e dei reggimenti della milizia provinciale, ed anche uffiziali generali quando sia il caso di formarne brigate e divisioni.

Art. 29. Le nomine ai gradi di caporale e di sott'uffiziale sono fatte dai comandanti dei corpi della milizia provinciale giusta le norme stabilite da apposito regolamento.

Art. 30. L'uffiziale ascritto alla milizia provinciale ha diritto ad una indennità da inscriversi nel bilancio annuale del Ministero della guerra.

Questa indennità può essere cumulata colla pensione di ritiro.

Art. 31. Gli uffiziali della milizia provinciale possono essere chiamati presso al comando del distretto militare rispettivo per coadiuvare nell'istruzione o nelle rassegne sì degli uomini di nuova leva, sì di quelli in congedo illimitato.

In questa occasione essi hanno ragione ad una indennità giornaliera determinata per Regio decreto.

Art. 32. In tempo di guerra si applicano alla milizia provinciale, quando è chiamata sotto le armi, tutte le leggi ed i regolamenti dell'esercito attivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Valsavaranche addì 19 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Il 19 luglio andante in Civitanova Marche (provincia di Macerata) è stato aperto un ufficio telegrafico al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze 20 luglio 1871.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La prefettura della provincia di Roma ha pubblicato il seguente manifesto:

Il 25 del corrente andrà in vigore in tutte le provincie del Regno la nuova legge in data 6 dello stesso mese, con cui sono state sancite *maggiori pene* contro coloro che ritengano o portino armi vietate, o portino armi lecite senza

APPENDICE

LA POLIZIA DI LONDRA

(*Cont. e fine* — Vedi n. 199)

Non sono tuttavia in queste lotte, suscitate dalle popolari sedizioni — per fortuna dell'Inghilterra, assai infrequenti — i maggiori pericoli del *policeman*; sibbene nell'esercizio delle ordinarie sue funzioni, durante le solitarie pattuglie della notte sotto ogni intemperie, e soprattutto negli scontri coi ribaldi d'ogni fatta.

Malgrado ciò, siccome una robusta costituzione e la forza fisica sono fra le principali condizioni richieste per l'ammessione nel corpo della polizia, avviene che la media ordinaria delle malattie sia in questo corpo inferiore a quella dell'esercito.

Sugli 800 uomini che mensilmente si contano malati, da tre a quattrocento, nei mesi d'inverno, sono affetti da catarri, dolori reumatici, bronchiti, angine; mentre sopra i 63 decessi verificatisi nel 1868, 27 avevano per causa affezioni polmonari. Ma la lista s'allunga d'assai se si aggiungono le ferite, le contusioni, le percosse che loro toccano: nel 1868 non vi furono meno di 1130 uomini, cioè una media di 100 il mese, posti fuori servizio per fratture, lussazioni ed altre ferite.

Questi accidenti, risultati delle lotte e della feroce guerra che fanno continuamente alla polizia i ladri e gli assassini, pei quali e magistrati e giurati pur troppo si mostrano soverchiamente indulgenti, affettano anche gravemente la borsa dei contribuenti. L'ultima statistica dà 188 agenti rimasti inabili al servizio, e provvisti di pensione per un totale di 664 sterline annue; seguono le vedove e le famiglie di 15 *policemen* morti per le ferite ricevute; 79 altri, feriti, in totale lire st. 8443 ossia oltre 200 mila lire italiane per pensioni.

È pur forza notare che le condanne e pene inflitte ai malfattori per colpi e ferite agli agenti della polizia nell'esercizio delle loro funzioni sono ben soventi di una mitezza crudelmente ridicola: basti ricordare che l'autore della ferita riportata dal constabile Mackintosh, per la quale rimase storpio tutta la vita, fu condannato alla multa di 5 lire sterline e 4 mesi di carcere; il detenuto che assalì a calci l'agente Este, per modo che ne morì, s'ebbe 25 franchi di multa e un mese di carcere! E sarebbe facile il moltiplicare citazioni siffatte.

In astratto, e come dicesi teoricamente, niuno vorrebbe mettere in dubbio il diritto che hanno alla gratitudine ed alle simpatie del pubblico questi coraggiosi uomini i quali affrontano quotidianamente ogni sorta di pericoli e mettono a repentaglio la propria vita e salute per proteggere la vita e gli averi dei cittadini; ma al fatto quella riconoscenza e stima del pubblico si fa soventi desiderare.

Non solo gli agenti della polizia sono fischiati e malmenati dalla folla, non appena crede poterlo fare impunemente; ma sono oggetto di attacchi non meno coraggiosi, da parte di certi giornali ai quali non pare aver migliore e più piacevole argomento per divertire i lettori, che il dir corna della polizia; e il policeman è il bersaglio degli epigrammi non sempre arguti dei giornali umoristici; e non v'è scrittore di pantomime pel Natale che non si tenga obbligato a mettere in caricatura il policeman, e presentarlo come la vittima di Pierrot, o d'Arlecchino.

Sarebbe tuttavia ingiusto il non contrapporre a questi la più autorevole schiera dei giornali serii e giustamente stimati, i quali hanno smesso affatto quelle abitudini e quel frasario ostile, in cui dapprincipio si compiacevano.

Anche la pubblica opinione si è in ciò affatto mutata e basterebbero a provarlo gli articoli che ogni tanto pubblicano i giornali in lode degli agenti della polizia. V'è però questo, che se una volta gridavasi che la polizia faceva troppo, oggidì lamentasi che faccia troppo poco. Allora se un policeman portava al corpo di guardia un ubbriaco, se cacciava dai marciapiedi gli oziosi in traccia di fare qualche tiro, se impediva che il marito picchiasse la moglie, si rimproverava alla polizia di violare le libertà dei cittadini; oggi invece se avvenga che qualche ladro penetri nel pubblico giardino di Kensington, che le vetture faccian ressa e ingombro a Bond-street o che due cabs s'urtino nello Strand, che dei fanciulli nudi nuotino nella melma del Tamigi, che qualche ribaldo commetta un furto senza esser subito agguantato, si chiama con alte grida la polizia, perchè agisca con energia, e se si fanno lamenti non è già perchè disconosca o violi la libertà dei cittadini, ma perchè non sembra abbastanza pronta ad accorrere a volontà dei medesimi. La polizia, a giudizio di certuni, se non può tutto prevedere, deve almeno saper tutto; e quando pare che non sia veramente nè onnisciente nè onnipotente, non mancano le deputazioni dei consiglieri delle parrocchie che gravemente vanno dal ministro dell'interno a fare delle gravi rimostranze sulla *insufficienza della polizia!*

Sebbene certe rampogne dei giornali siano ingiuste e infondate, non può negarsi che l'onesta vigilanza del giornalismo contribuì d'assai a render migliore l'istituzione della polizia. Ogni abitante di Londra è pei giornali un « reporter » e quando un agente della polizia commette qualche abuso di potere od è sorpreso in flagrante negligenza, non manca mai il corrispondente a prender nota del fatto ed a dargli pubblicità. E se tra i giornali ve ne sono di quelli sempre pronti — per amor della verità più che della verità — a raccogliere nelle loro colonne qualunque accusa o calunnia contro la polizia ed a farvi su degli articoli « à sensation »; in generale la condotta della stampa inglese è, su tal punto, leale e veridica.

Riassumendo può dirsi con giustizia che la polizia metropolitana di Londra, e in generale quella del Regno Unito, cui fu di modello la prima, presenta una forza e un complesso d'uomini sobrii, vigilanti, intelligenti, sempre pronti a qualunque pericolo in difesa della legge e dell'ordine; una forza insomma della quale l'Inglese e specialmente Londra sono fieri a giusto titolo.

permesso, contro chiunque introduca nello Stato, venda od esponga in vendita armi insidiose o le fabbrichi, contro gli oziosi ed i vagabondi ed altri individui di dubbia fama, od altrimenti notori per tristizia di fatti precedenti.

E perchè queste nuove disposizioni abbiano ad essere pienamente conosciute da tutti, e strettamente osservate, si riporta qui di seguito il testo di detta legge, la cui opportunità ed utilità non può essere contestata, ed in ispecie in quei paesi, ove il lungo despotismo, il difetto di pubblica istruzione, fonte prima di moralità e di civiltà, il poco sviluppo delle arti, delle industrie locali e del commercio resero più frequenti i delitti di sangue, gli scandali e le tristi conseguenze dell'ozio e del vagabondaggio.

Siffatti mali, cui il Governo ed il Parlamento si studiano di portare rimedio, col diffondere sempre più i beneficii dell'istruzione, e collo schiudere più vasti campi all'attività ed alle industrie nazionali, dovranno ora forzatamente scomparire o scemare in seguito alle adottate più energiche e pronte misure punitive.

Le armi ritenute insidiose, secondo l'articolo 455 del Codice penale, sono gli stiletti, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte la cui canna non oltrepassi cento settantuno millimetri in lunghezza, misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoni, schioppi o carabine snodati o divisi in più pezzi, gli schioppi a foggia di canna o di bastone.

A queste armi, per effetto della nuova legge, si devono ora aggiungere *i coltelli di qualunque sorta, la cui lama sia acuminata e lunga più di dieci centimetri.*

Siffatte armi dovranno essere assolutamente distrutte, perchè il nasconderle non salverebbe punto il reo dalla pena sancita dalla nuova legge, in qualunque luogo si trovino, anche fuori dell'abitazione.

I coltelli potranno essere consegnati all'autorità locale di P. S. che ne rilascierà ricevuta, rimettendoli quindi all'autorità governativa del circondario, che alla sua volta li farà tenere alla prefettura, per essere distrutti.

Essendo la legge eguale per tutti, ed il Governo determinato a farla scrupolosamente e rigorosamente osservare, incombe a tutti i funzionari ed agenti di P. S., cui verranno all'uopo impartiti ordini precisi, di procedere avverso i contravventori, quali essi si siano, senza esitanze e senza riguardi.

I tristi, cui la mitezza delle pene precedentemente stabilite cresceva baldanza, ne saranno solo sgomenti; mentre i pacifici ed onesti cittadini, che costituiscono la gran maggioranza del paese, non possono se non plaudire riconoscenti al Governo ed al Parlamento per queste sagge misure, dirette a tutelarli dalle insidie e dagli attentati di pochi, ma audaci furfanti.

E che questo pur sia il sentimento delle popolazioni della romana provincia, per tanti titoli benemerita ed illustre, me ne sono garanti la nobiltà e generosità del loro carattere, la squisita cortesia dei modi, l'amore grandissimo di ordine e di libertà, e il rispetto esemplare alle leggi, onde è retta la redenta gran patria italiana.

Roma, li 19 luglio 1871.

Il Consigliere Delegato Reggente
BORRONI.

(Segue il testo della legge, n. 294, pubblicato nel foglio del 10 luglio corrente di questa *Gazzetta Ufficiale*).

— Nella tornata del 15 luglio 1871 dell'Ateneo Veneto il prof. De Dominicis lesse intorno a Galileo ed al moderno realismo sperimentale la sua prima memoria : *Il concetto della scienza e della filosofia per Galilei.*

Nell'introduzione, dopo aver esposta la legge del graduato svolgimento del pensiero filosofico, il prof. De Dominicis, così la *Gazzetta di Venezia*, fece un quadro sinteticocritico di importanti argomenti che furono : la filosofia cristiana e scolastica, suo metodo e giudizio del Gioberti in proposito; necessità intrinseche della decadenza della scolastica ; opinioni di Hegel e di Cousin sull'origine della filosofia moderna, ed obbiezioni alle quali danno luogo ; primi germi della nuova speculazione e sua direzione verso la natura e lo spirito ; mancanza di metodo e perchè ; caratteri del nuovo metodo e ragioni per le quali i particolari furono creduti degni di scienza ; lo sperimentalismo è un fatto filosofico creato dal Galilei.

Indi, passando a trattare del concetto della scienza e della filosofia per Galilei, dimostrò come Galileo, continuando il pensiero speculativo dell'età moderna, ne svolgesse le nuove tendenze; espose il giudizio di lui sulla autorità umana, divina e la libertà di filosofare ; disse della fede di quel grande nella ragione e nella gioventù del pensiero, congiunta a ritenutezza scientifica e severità di critica ; dell'uso che fece del dubbio, del suo amore per la verità ; e come si rivolgesse a rinnovare nelle fondamenta il concetto del sapere. Disse poi del concetto invalso circa la scienza e la filosofia ai suoi tempi, ed a meglio preparare lo svolgimento del concetto scientifico del Galilei, espose le dottrine dei peripatetici e dei platonici : Cusano, Ficino, Patrizi, Paracelso ed altri, in tale materia ; l'indirizzo del filosofare sulla natura di Telesio e Porta, di Bruno e di Campanella. Espose il concetto della scienza e della filosofia per Galilei in ordine agli universali ed ai particolari ; alla esperienza, sue relazioni e potere ; all'intendere e sue limitazioni ; alla dipendenza, nella cognizione riflessa dello spirito, dalla natura. Fece quindi l'enumerazione e specificazione di questi principii ; notò le differenze tra Galilei ed i filosofi contemporenei ; notò che la logica del Galilei è la logica di Aristotile ; espose il giudizio di Bacone e Descartes su questo argomento, e terminò la sua dotta ed interessantissima lettura, concludendo, che la filosofia moderna ha un suo vero e proprio organismo e che parte principale di esso è la scienza sperimentale stabilita dal Galilei sovra un concetto ben analizzato dell'umano sapere. Realismo e razionalismo, egli disse, sono le basi della nuova vita del pensiero. Ma osservò : il razionalismo del Galilei non essere il gretto empirismo di filosofi che vennero dappoi , i quali o furono lontani dal rappresentare alla mente una sintesi del sapere, o peggio spodestarono Dio, per deificare la materia, e materializzare lo spirito. Osservò che tale materialismo (che è sperimentalismo solo di nome), ha contro a sè le tradizioni scientifiche da Galileo a Newton, a Tyndall ad Helmotz ; ha contro a sè la testimonianza della mente umana ; la voce solenne della storia ; il sentimento di dignità dell'uomo, e il giudizio istintivo, per cui gli ripugna confondersi col meccanismo delle cose esteriori. Disse, che il razionalismo del Galilei è nobile e dignitoso, toglie la ragione come sola guida della scienza, ma nella scienza vede i limiti della mente umana, tenendosi lontano e da quell'universalizzare furente, che fu tanto applaudito in Germania nella prima metà di questo secolo, e che creò le fantasie *a prioristiche* della fisica e della chimica, precipitate, insieme colla logica dell'ideale, che le reggeva, coll'avanzarsi degli studii sperimentali.

E raccolse tutto quello che discorse e provò in questa sentenza :

« Lo sperimentalismo con Galileo ha stabilito il concetto della scienza e della filosofia in armonia coi dettami naturali della coscienza ».

— Da Brünn in data 16 luglio scrivono alla *Presse* di Vienna :

Questa mane nella tipografia del sig. Rohrer ebbe luogo un esame il quale, per quanto possa sembrare a taluno di lieve interesse, pure può avere notevoli conseguenze. Il sig. G. Kosska, membro di questo circolo stenografico di Gabelsberger, si è proposto di sciogliere il problema che gli studenti del suo corso possano apprendere ad un tempo la composizione dei caratteri anche sopra manoscritti stenografici, ciò che è di sommo vantaggio nei casi di lavori parlamentari, avvegnachè tempo e lavoro vengano risparmiati e così si ottenga una più spedita esecuzione nel riportare le notizie. Quantunque il sig. Kosska conti finora soltanto sette scolari, tratti dalle locali officine, pure si ottenne già un principio che lascia sperare ulteriori progressi. Gli studenti sciolsero i temi dati con soddisfazione degli esaminatori, e non vi ha luogo a dubitare che con un esercizio continuato si otterranno splendidi risultati. Spetta ai seguaci di Guttemberg rendersi provetti in questo nuovo ramo della loro arte. Vogliamo pure avvertire che gli scolari non solo composero gli stenogrammi, i quali poi vennero immediatamente e bene corretti, ma diedero saggio eziandio di sapere stenografare manoscritti stampati.

— A Willis'-s Rooms (Londra) venne or ora dato uno splendido ballo in costume a profitto della sottoscrizione per erigere un monumento ad Edimburgo in memoria di Gualtiero Scott.

Conforme all'alta considerazione degli inglesi per la gloria letteraria, fu il fiore dell'aristocrazia ed in capo a tutti il principe e la principessa di Galles che organizzarono questo ballo. La principessa di Galles v'intervenne in costume di Maria Stuarda regina. Il principe vestì la divisa pittoresca del lord delle isole. Il principe Arturo vi figurò in costume di Carlo II e tutte le dame ed i cavalieri rappresentarono con splendidissimi abbigliamenti e con religiosa fedeltà di costumi personaggi storici.

REALE ACCADEMIA ROMANA DI SAN LUCA.

C l'autorità di S. E. il signor Ministro della Pubblica Istruzione l'Insigne e Reale Accademia romana delle belle arti denominata di San Luca, giudicando il concorso scolastico di quest'anno, ha conferito i seguenti premi ed onori.

Pittura. — Composizione. *Secondo premio.* Signor Francesco Caruso da Misterbianco in Sicilia — *Considerato con lode*, signor Antonio La Barbera da Trapani.

Pittura. — Prima classe, studio del nudo. *Primi premi*, signori Giovanni Zefirino da Costa Brasiliano e Michele Campos del Chili. — *Primo secondo premio*, signor Teodoro Reiman da Pietroburgo. — *Altri secondi premi*, signori Giovanni Bagioli da Ravenna, Paolo Bacchetti da Forlimpopoli, Antonio Malchiodi piacentino e Filippo Monteverde bresciano. — *Primo considerato con lode*, signor David Sancto del Chilì. *Secondo considerato con lode*, signor Michele Stefaneschi romano. *Terzi considerati con lode*, signori Enrico Cinti da San Vito, Francesco Riso da Odessa e Francesco Caruso da Misterbianco in Sicilia.

Pittura. — Seconda classe. *Primo premio*, signor Francesco Tartagliozzi da Teramo.

I signori professori hanno osservato con piacere i *saggi* dei signori Enrico Cinti da San Vito e Francesco Tartagliozzi da Teramo.

Disegno. — Prima classe. *Primi premi*, signori Natale Pesado messicano, e Gioacchino Pagliei da Subiaco. — *Secondi premi*, signori Ernesto Biondi da Morolo, Giuseppe Giovannini da Cagli, Domenico De Angelis romano, Zopito Ciovacco da Carpineto di Teramo e Claudio Rinaldi da Urbania. — *Considerati con lode*, signori Cesare Fallani romano e Giuseppe La Leta da Siracusa, sordo-muto.

Disegno. — Seconda classe. *Primi premi* signori Attilio Marini romano e Roberto Brusi da Lugo. — *Primo secondo premio*, sig Cesare Ambrosini romano. — *Altri secondi premi*, signori Luigi Ronci romano e Annibale Barberi romano — *Considerati con lode*, signori Gaetano Carancini romano, Augusto Desantis romano e Gemino Alari romano.

Disegno. — Terza classe. *Primi premi*, signori Raffaele Quattrucci d'Arci nel napoletano e Sebastiano Guzzoni siciliano. — *Secondi premi*, signori Augusto Stoppolono da Sanseverino nelle Marche e Francesco Coleman romano. — *Considerati con lode*, signori Battista Benzoni romano, Cesare Fantucci da Narni, Filippo Gabrini romano, Pier Gaetano Possenti da Terni, e Salvatore Valeri da Nettuno.

Scultura superiore. — Composizione. *Secondo premio*, signor Augusto Felici romano.

Scultura superiore. — Studio del nudo. *Primi premi*, signori Paolo Rodò da Barcellona ed Augusto Felici romano. — *Secondi premi*, signori Silvestro Zei da Viterbo e Giuseppe Boldini ferrarese.

I signori professori hanno inoltre lodato il saggio del sig. Fortunato Dagnini romano.

Scultura, copia del gesso. — Prima classe. *Primi premi*, signori Ugo Monti romano, Giuseppe Swimerton inglese.

Scultura, copia del gesso. — Prima classe. *Primi premi*, signori Giovanni Kvynski polacco, Samuele Kitson inglese, Francesco Funasi napoletano.

Scultura, copia del gesso. — Terza classe *Primo premio*, signor Tito Giovannini da Rieti. — *Considerato con lode*, signor Attilio Paroli romano.

Ornato in plastica. — Prima classe. *Primo premio*, sig. Carlo Novelli romano. — *Secondo premio*, sig. Augusto Faraglia romano.

Ornato in plastica. — Seconda classe. *Primo premio*, sig. Cesare Novelli romano. — *Secondo premio*, sig. Orazio Desimoni romano.

Lodato il bel *Saggio* del sig. Francesco Fumasi napoletano.

Scuola speciale delle pieghe. — Disegno. *Primo premio*, sig. Gioacchino Pagliei da Subiaco. — *Secondi premi*, signori Ugo Monti romano e Giovanni Luzzi da Cave. — *Considerati con lode*, signori Natale Pesado messicano, Giuseppe La Leta da Siracusa, Giulio Annivitti romano, Scipione Simoni romano, Ernesto Biondi da Morolo, Luigi Ronci romano, Augusto Felici romano, Filippo Monteverde bresciano, Luigi Bartolucci da Monterotondo. — Bassorilievo. *Primo premio*, sig. Silvestro Zei da Viterbo. — *Secondo premio*, sig. Samuele Kitson inglese.

Architettura teorica. — *Primi premi*, signori Vincenzo Costa ed Eugenio Persiani romani.

Architettura pratica. — *Primo premio*, signor Azade Spinedi da Viterbo.

È stato altresì lodato meritamente il *Saggio* del sig. Raniero Benedetti da Viterbo.

Ha dovuto in questa occasione il sig. Pietro Fontana romano presentare all'Accademia il *Saggio* del secondo anno della sua pensione quadriennale del concorso Poletti. Il giudizio de'signori professori è stato unanimemente ben favorevole al valente giovine artista, il quale in quattro grandi tavole ha eseguito il restauro del *Tempio di Venere e Roma* con singolare studio e intelligenza.

Architettura elementare. — Prima classe. *Primi premi*, signori Antonio Veccia da Ripatransone, Filippo Gismondi romano e Icilio Bocci da Osimo. — *Secondi premi*, signori Angelo Fagioli da Segni e Caio Leoni da San Giustino. — *Considerati con lode*, signor Paolo Emilio De Sanctis romano.

Architettura elementare. — Seconda classe. *Primo premio*, sig. Gioacchino Pagliei da Subiaco. — *Secondi premi*, signori Eugenio Fagioli da Fermo e Decio Bocci da Fabriano.

Ornato, copia del gesso in disegno. — Prima classe. *Primo premio con lode speciale*, sig. Ernesto Biondi da Morolo. — *Altro primo premio* sig. Vittorio Jannetti romano. — *Secondi premi*, signori Orazio Desimoni e Augusto Ambrosini romani. — *Considerato con lode*, signor Nazareno Mengarelli da Jesi.

Prospettiva. — Seconda classe. *Primo premio assoluto*, sig. Aristodemo Finesi da Civitacastellana. — *Altri primi premi*, signori Giulio Gelosi romano, Giovanni Luzzi da Cave, Antonio Malchiodi piacentino e Pier Gaetano Possenti da Terni.

Prospettiva. — Terza classe *Primi premi*, signori Luigi Ronci e Adolfo Rossi romani. — *Secondi premi*, signori Vittorio Jannetti, Gaetano Carancini, Domenico Marchetti ed Ettore Simonetti romani. — *Considerati con lode*, sig. Camillo Quintiliani romano.

Anatomia. — *Primo premio*, sig. Francesco Coleman romano. — *Secondi premi*, signori Augusto De-Santis romano, e Gioacchino Pagliei da Subiaco. — *Considerati con lode*, signori Antonio Cefis romano, Tito Giannini da Rieti, Claudio Rinaldi da Urbania, ed Ernesto Biondi da Morolo.

Storia. — *Primo premio*, sig. Domenico Rossi romano. — *Secondo premio*, sig. Giulio Gelosi romano. — *Considerato con lode*, sig. Pier Gaetano Possenti da Terni.

F. COGHETTI, Presidente.
S. BETTI, Segretario.

DIARIO

Meglio precisando una notizia che il telegrafo ci aveva già recata alquanto confusamente, diremo che alla Camera inglese dei Comuni, seduta del 20 luglio, il signor Gladstone partecipò, avere il governo consigliata la regina di abolire per decreto reale la venalità dei gradi militari. La regina acconsentì, e quindi la venalità dei gradi cesserà col 1° novembre 1871.

S'impegnò a questo riguardo una lunga discussione, durante la quale i signori Elcho Bentink, Newdegate e Disraeli censurarono vivamente il ministero. Quest'ultimo accusò d'incostituzionalità l'atto del governo. Gladstone rispose allegando l'urgenza di rialzare l'attuale condizione dell'esercito, e invitando l'opposizione a proporre un voto di sfiducia contro il ministero.

Nella Camera alta, lord Granville fece una dichiarazione analoga a quella che Gladstone aveva fatta alla Camera dei Comuni. Il duca di Richmond si riservò di esprimere la propria opinione a questo riguardo.

Nell'arsenale militare di Woolwich si lavora con molta attività. L'attività dell'arsenale, specialmente nel laboratorio e nella fonderia dei cannoni, è tale che più di ottomila persone vi sono occupate, mentre prima della guerra franco-tedesca il loro numero era soltanto fra i quattro e i cinquemila.

Il Senato belga nella sua seduta del 20 corrente adottò con 26 voti contro 6, ed una astensione il progetto per la soppressione dei giuochi di Spa cominciando dal 1872, lasciando tuttavia al governo una certa larghezza per giudicare se il mantenimento dei giuochi in Germania non debba produrre la conseguenza che si mantengano anche quelli del Belgio.

Il governo dei Paesi Bassi ha sottoposti agli Stati generali tre trattati recentemente da lui conchiusi coll'Inghilterra; uno per la cessione delle colonie neerlandesi della Guinea, il mantenimento delle quali riesce costosissimo al pubblico tesoro; il secondo per riconoscere il diritto della Neerlandia di estendere la sua autorità su tutta l'isola di Sumatra mediante l'assimilazione delle colonie britanniche che vi sono stabilite, alle colonie olandesi; il terzo infine per regolare la immigrazione dei *coolies* indiani nella Gujana olandese. Presentando questi trattati il governo dell'Aja dichiarò di considerarli come solidali, per modo che il primo essendo stato approvato ed il secondo essendo stato respinto dalla seconda Camera, la Camera alta si è trovata nella singolare posizione di non poter nè discutere, nè esaminare utilmente il trattato relativo alla Guinea già sottoposto alle di lei deliberazioni. Nella sua seduta del 19 pertanto, quest'assemblea decise con 16 voti contro 15 di differire questa parte del suo ordine del giorno.

Il Consiglio nazionale svizzero nella sua seduta del 17 luglio ha discusso intorno alla relazione concernente le conseguenze che possono derivare alla Confederazione dalla annessione dell'Alsazia e della Lorena alla Germania ed intorno ai provvedimenti da adottarsi. Dopo un lungo dibattimento il Consiglio finì con un voto di approvazione alla politica del governo.

Scrivono da Wilna alla *Schlesische Zeitung*, che il governo russo dà opera ad allargare notevolmente la fortezza di Brest-Litewski per convertirla in piazza di prim'ordine. Rispetto allo smantellamento della fortezza di Dünaburg venne formata una Commissione, perchè nel ministero della guerra non si è concordi circa l'importanza di quella fortezza.

Le rappresentanze comunali di Montù Beccaria e Castroreale ed il consiglio provinciale di Udine fecero pervenire a S. M. indirizzi di felicitazione per l'inaugurazione della Capitale a Roma.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 22.

Assemblea. — Thiers parlando delle petizioni sul potere temporale, dichiara di dolergli assai che siasi sollevata tale questione, ma non disdice punto le opinioni manifestate pel passato. Premettendo che l'opinione pubblica è onnipossente in Francia, afferma che le riprovevoli dottrine basate sul principio della nazionalità fecero abbandonare alla Francia la politica tradizionale dell'equilibrio europeo inaugurata da Enrico IV e la condussero ai recenti disastri.

Thiers dice che invano dimostrò altre volte come l'unità italiana avrebbe prodotta l'unità germanica, ma ora che l'Italia divenne una forte potenza europea dimanda cosa devesi fare. Certo non devesi ricorrere a una diplomazia che condurrebeci a ciò che disapprovate, cioè alla guerra.

Thiers dimostra che l'Italia ha l'appoggio di tutta l'Europa.

Dice : Considerando l'avvenire non bisogna che ci mettiamo in una via che sarebbe impossibile percorrere fino alla fine. La politica francese ha per scopo la pace. Mettiamoci a riorganizzare l'esercito aggiungendo alle qualità che sonogli proprie la disciplina, la scienza e gli studi non in vista della guerra, ma solo per previdenza e per conservare alla Francia la sua alta posizione nel mondo, poichè sarebbe una cattiva politica alienarci un potente vicino come è l'Italia.

Thiers soggiunge che la Francia ha doveri verso il Papa.

Dice : Non scrissegli alcuna lettera, non ha consigli da dargli, ma può solo dichiarare che la Francia gli è sempre aperta ; però le relazioni create dal concordato esigono che il Papa sia indipendente. Conchiude dicendo : Anzi tutto non vuole compromettere gli interessi della politica della Francia, ma nello stesso tempo farà tutto il possibile per tutelare e conservare l'indipendenza del Papa.

Dupanloup appoggia le petizioni nel senso indicato da Thiers.

Gambetta loda la dichiarazione ferma e sincera di Thiers, dice che associasi alla medesima.

Dopo una viva discussione Barthe propone il seguente ordine del giorno :

« L'Assemblea, confidando nella prudenza e nel patriottismo del capo del potere esecutivo, passa all'ordine del giorno. »

Esso è respinto con 403 voti contro 264, e le petizioni sono rinviate al ministro degli esteri.

Ems, 23.

L'imperatore Guglielmo partirà domani per Jucenheim onde visitare lo Czar.

L'imperatore di Russia partirà martedì e passerà per Berlino.

Parigi, 23.

Il voto di ieri dell'Assemblea significa fiducia verso Thiers e sfiducia verso Gambetta.

Parecchi giornali dicono che Favre è dimissionario.

Il principe Napoleone arrivò ad Havre e ricevette l'ordine di abbandonare immediatamente la Francia.

Giornali e lettere da Rouen, Amiens ed Evreux raccontano le dimostrazioni di gioia cagionate dalla partenza del nemico, la cui condotta abituale esaspera le popolazioni. Varie risse avvennero ieri a Joimville Lepont fra la popolazione ed i soldati tedeschi. Vi furono parecchi feriti. I giornali constatano che la prolungazione dell'occupazione non può che aumentare l'odio dei francesi contro i tedeschi.

Parigi, 23.

Le elezioni municipali si effettuarono con calma. Furono eletti 24 conservatori repubblicani, 6 repubblicani moderati o radicali. Vi sono 49 ballottaggi.

Madrid 23.

Il ministero sembra definitivamente composto. Serrano alla presidenza ed alla guerra. Topete agli esteri. Sagasta all'interno. Ulloa alla giustizia. Arosteguy alle finanze, Candau all'agricoltura. Malcampo alla marina. Ayala alle colonie.

Parecchi funzionari radicali dichiararono di dare le loro dimissioni.

Madrid 23 (sera).

La combinazione ministeriale non riuscì in seguito al rifiuto di Arosteguy di entrare alle finanze.

L'Imparcial e il Tiempo dicono che Camacho e Santa Cruz rifiutarono pure quel portafoglio.

Dicesi che Serrano rassegnò il mandato di formare il Gabinetto.

Chiusura della Borsa di Firenze — 24 *luglio.*

Rendita 5 %	60 85
Napoleoni d'oro	21 03
Londra 3 mesi	26 53
Marsiglia, vista	105 25
Prestito nazionale	86 55
Azioni Tabacchi	710 —
Obbligazioni Tabacchi	484 50
Az. della Banca Nazionale	2810 —
Ferrovie Meridionali	389 50
Obbligazioni Meridionali	186 25
Buoni Meridionali	463 75
Obbligazioni Ecclesiastiche	83 30

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA, dalla Tipografia Nazionale, piazza Crociferi
Per commissione degli EREDI BOTTA.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 24 *luglio* 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	60 85
Napoli	30	— —	— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	—	60 75
Livorno	30	— —	— —	Imprestito Nazionale	1 aprile 71	— —	86 35
Firenze	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	»	— —	86 90
Venezia	30	99 60	— —	Obblig. Beni Eccles 5 0/0	»	— —	88 20
Milano	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 71	537 50	486 —
Ancona	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 71	— —	62 50
Bologna	30	— —	— —	Detti concambiati	»	— —	61 80
Parigi	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	»	1000	— —
Marsiglia	90	104 10	103 60	Banca Romana	1 luglio 71	1075 —	1065 —
Lione	90	— —	— —	Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Londra	90	26 55	26 45	Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
Augusta	90	—	—	Strade Ferrate Romane	»	500 —	— —
Vienna	90	— —	— —	Obbligazioni dette	»	500	— —
Trieste	90	— —	— —	Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	609 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	510 —
				Pio Ostiense	»	430 —	— —

OSSERVAZIONI.

Visto : *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIGACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 23 *luglio* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	761 5	760 9	760 2	759 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 8	31 4	31 0	24 4	TERMOMETRO
Umidità	77 | 14 95	54 | 18 40	53 | 16 57	74 | 16 59	Massimo = 31 7 C. = 25 3 R.
Anemoscopio	N. 1	S. 10	S. SO. 12	S. 2	Minimo = 18 5 C. = 14 8 R.
Stato del Cielo	10. bello	10. chiariss.	10. chiariss.	10. bellissimo	

MINISTERO DELLE FINANZE — Ufficio del Macinato

1° PROSPETTO delle quote di tassa, per l'anno 1871, venute effettivamente a scadenza a carico degli esercenti di mulini nel primo semestre 1871.

MESI	Designazione dei conti: Diritti di licenza	Accertamenti	Liquidazioni col contatore	Riscossioni nei mulini	Penalità	TOTALE	QUOTA per abitante
Gennaio	25,453 50	350,219 65	1,767,585 82	15,047 49	....	2,158,306 46	0 0889
Febbraio	5,761 »	388,774 40	2,148,203 36	14,701 74	1,902 36	2,559,342 86	0 1054
Marzo	4,744 50	680,293 »	2,500,283 97	10,183 85	2,843 43	3,198,348 75	0 1317
Aprile	2,043 »	346,851 72	2,853,756 84	6,761 96	3,889 82	3,213,303 34	0 1323
Maggio	803 »	221,589 69	3,163,706 53	5,372 43	2,507 39	3,393,979 04	0 1398
Giugno	670 »	437,170 25	3,403,984 »	9,297 32	4,198 45	3,855,320 02	0 1588
Totali	39,475 »	2,424,898 71	15,837,520 52	61,364 79	15,341 45	13,378,600 47	

2° PROSPETTO riassuntivo e comparativo delle somme versate nelle Tesorerie dello Stato in conto tassa macinato 1° semestre 1869-1870-1871 2° quadro per regioni.

APRILE

Numero d'ordine	REGIONI	Somme versate 1869	1870	1871	Quote per 100 abitanti 1869	1870	1871	Palmenti tassati sul contatore ogni 100 1870	1871	Rapporto dei versamenti nel 1871 con quelli del 1869	1870
1	Piemonte-Liguria	231948 84	350895 17	458394 96	5 86	8 87	11 59	39	60	1,98	1,31
2	Lombardia	116153 28	138649 19	405383 73	4 08	4 88	14 26	31	73	3,50	2,94
3	Emilia	128013 50	109496 82	273058 14	5 96	5 10	12 70	17	49	1,97	2,32
4	Veneto	188217 76	193702 30	335341 46	8 04	8 28	14 33	12	56	1,78	1,74
5	Toscana	97871 25	162044 12	195160 07	5 35	8 87	10 68	18	65	1,99	1,20
6	Marche-Umbria	96492 49	132359 36	174441 88	6 91	9 48	12 50	7	76	1,83	1,33
7	Provincie napol.	367675 58	355222 57	578676 86	5 41	5 23	8 52	0,60	30	1,58	1,63
8	Sicilia	233215 88	271495 41	324415 91	9 75	11 35	13 47	3	31	1,40	1,20
9	Sardegna	51704 41	81193 87	51643 71	8 79	13 08	8 78	0,14	0,43	0,99	0,63
	Totali	1511292 99	1795058 81	2796516 72	6 22	7 39	11 07	12	36	1,83	1,55

MAGGIO

Numero d'ordine	REGIONI	Somme versate 1869	1870	1871	Quote per 100 abitanti 1869	1870	1871	Palmenti tassati sul contatore ogni 100 1870	1871	Rapporto dei versamenti fatti nel 1871 con quelli del 1869	1870
1	Piemonte-Liguria	207953 33	440462 93	563763 99	5 26	11 14	14 27	40	60	2,71	1,28
2	Lombardia	57335 15	166847 35	405392 88	2 02	5 87	14 54	39	73	7,35	2,48
3	Emilia	84385 56	123517 05	275547 71	3 93	5 77	12 83	20	52	3,27	2,31
4	Veneto	124762 34	127348 90	345040 84	5 33	5 44	14 87	21	57	2,78	2,73
5	Toscana	170030 77	185821 94	276358 26	9 39	10 16	15 13	20	69	1,61	1,49
6	Marche-Umbria	83741 65	136212 86	238415 17	6 01	9 79	17 08	9	77	2,84	1,74
7	Provincie napol.	374755 25	366616 97	694411 90	5 58	5 40	10 20	0,63	40	1,85	1,89
8	Sicilia	320167 84	281433 28	322231 23	13 39	11 75	13 42	3	36	1,05	1,22
9	Sardegna	36593 20	44626 30	40447 30	6 24	7 58	6 88	0,15	0,44	1,10	0,96
	Totali	1459725 09	1872887 58	3161609 28	6 01	7 73	13 26	14	38	2,20	1,74

GIUGNO

Numero d'ordine	REGIONI	Somme versate 1869	1870	1871	Quote per 100 abitanti 1869	1870	1871	Palmenti tassati sul contatore ogni 100 1870	1871	Rapporto dei versamenti fatti nel 1871 con quelli del 1869	1870
1	Piemonte-Liguria	205439 28	470726 29	569267 49	5 19	11 93	14 39	40	61	2,77	1,20
2	Lombardia	74103 17	198752 26	436661 93	2 60	6 96	15 36	41	74	5,77	2,20
3	Emilia	72242 47	107182 76	291492 62	3 37	4 90	13 58	20	52	4,03	2,77
4	Veneto	127670 54	166574 62	403513 88	5 46	7 09	17 24	22	57	3,08	2,37
5	Toscana	116128 32	175216 73	291313 77	6 36	9 59	15 95	22	72	2,50	1,66
6	Marche-Umbria	79929 98	114412 44	171768 92	5 72	8 19	12 34	9	88	2,15	1,50
7	Provincie napol.	428533 39	499681 86	733388 41	6 31	7 35	10 80	0,83	43	1,71	1,47
8	Sicilia	285156 06	249475 28	360810 16	12 00	10 43	15 08	3	52	1,25	1,44
9	Sardegna	26710 66	52429 83	57827 93	4 54	8 91	9 83	0,16	0,44	2,17	1,10
	Totali	1415913 87	2034452 07	3316045 11	5 84	8 38	13 68	14	40	2,35	1,63

2do Trimestre

Numero d'ordine	REGIONI	Somme versate 1869	1870	1871	Quote per 100 abitanti 1869	1870	1871	Palmenti tassati sul contatore ogni 100 1870	1871	Rapporto dei versamenti fatti nel 1871 con quelli del 1869	1870
1	Piemonte-Liguria	645341 45	1262084 39	1591426 44	16 31	31 9	40 25	40	60	2,47	1,26
2	Lombardia	247591 60	504248 80	1247438 54	8 70	17 71	44 16	38	73	5,07	2,48
3	Emilia	284641 53	340196 63	840098 47	13 26	15 77	39 11	79	51	2,92	2,47
4	Veneto	440650 64	487625 82	1083896 18	18 83	20 81	46 46	18	57	2,44	2,21
5	Toscana	384030 34	523082 79	762832 10	21 10	28 62	41 76	20	69	1,98	1,45
6	Marche-Umbria	260164 12	382984 66	584625 97	18 64	27 46	41 92	9	80	2,24	1,53
7	Provincie napol.	1170964 22	1221521 40	2006477 17	17 30	17 98	29 52	0,69	38	1,70	1,64
8	Sicilia	838539 78	802403 97	1007457 30	35 14	33 53	41 97	3	39	1,19	1,25
9	Sardegna	115008 27	178250 »	149918 94	19 57	29 57	25 49	0,15	0,44	1,30	0,84
	Totali	4386931 95	5702398 46	9274171 11	18 07	23 50	38 01	13	38	2,12	1,61

1mo Semestre

Numero d'ordine	REGIONI	Somme versate 1869	1870	1871	Quote per 100 abitanti 1869	1870	1871	Palmenti tassati sul contatore ogni 100 1870	1871	Rapporto dei versamenti fatti nel 1871 con quelli del 1869	1870
1	Piemonte-Liguria	869218 54	2107761 34	3083467 18	21 96	53 31	77 97	35	58	3,56	1,46
2	Lombardia	315275 58	930028 98	2348627 16	11 07	32 68	82 90	26	71	7,48	2,53
3	Emilia	377196 42	713894 57	1553246 »	17 55	33 41	72 23	12	47	4,10	2,16
4	Veneto	545380 44	947617 49	2146940 28	23 13	40 47	91 90	12	55	3,95	2,25
5	Toscana	500499 84	1117789 83	1516927 55	27 27	61 17	83 04	13	63	3,02	1,35
6	Marche-Umbria	390308 17	843634 39	1070276 44	27 96	60 45	76 70	6	70	2,74	1,27
7	Provincie napol.	1655947 86	2303645 54	3366213 30	24 44	33 90	49 55	0,55	30	2,02	1,46
8	Sicilia	1265591 24	1710884 14	1779789 64	52 99	71 51	74 26	2	26	1,40	1,03
9	Sardegna	184403 »	296333 01	324536 36	31 37	49 65	55 18	0,11	0,38	1,76	1,11
	Totali	6103821 09	10971589 29	17190023 91	25 14	45 20	70 62	9	34	2,81	1,57

3° QUADRO per gruppo di provincie in ragione della quantità relativa dei palmenti tassati in base al contatore.

APRILE

NUMERO dei palmenti tassati in base al contatore ogni 100 palmenti	Numero delle provincie per ciascun gruppo	Somme versate 1869	1870	1871	Quota per 100 abitanti 1869	1870	1871	Rapporto fra i versamenti 1871 e quelli 1869	1870
Da 80 a 100	18	385767 96	378703 41	808293 52	6 74	6 62	14 15	2 10	2 14
Da 50 a 80	21	557081 52	778592 68	1197322 48	5 90	8 25	12 90	2 11	1 52
Da 30 a 50	11	260098 47	282594 52	405639 93	7 81	8 48	12 19	1 56	1 44
Da 10 a 30	11	172573 »	174522 35	241145 92	5 07	5 13	7 10	1 40	1 39
Da 1 a 10	3	51217 20	66977 75	69596 43	5 62	7 35	7 58	1 37	1 05
Meno di 1	4	84604 84	113668 10	75518 44	5 80	7 78	5 17	0 90	0 66
Totali	68	1511292 99	1795058 81	2796516 72	6 22	7 39	11 07	1 83	1 55

MAGGIO

NUMERO dei palmenti tassati in base al contatore ogni 100 palmenti	Numero delle provincie per ciascun gruppo	Somme versate 1869	1870	1871	Quota per 100 abitanti 1869	1870	1871	Rapporto fra i versamenti 1871 e quelli 1869	1870
Da 80 a 100	19	328333 03	523112 50	971562 78	5 31	8 47	15 73	2 96	1 86
Da 50 a 80	24	660195 62	854172 10	1342731 90	6 24	8 08	13 73	2 20	1 69
Da 30 a 50	13	276638 45	264932 31	445279 91	7 79	7 46	13 10	1 68	1 76
Da 10 a 30	6	90984 22	125310 30	192238 53	4 86	6 70	11 89	2 44	1 77
Da 1 a 10	4	45360 99	57036 59	62407 80	3 38	4 25	4 66	1 35	1 09
Meno di 1	2	58212 78	48323 78	47388 36	7 58	6 30	6 18	0 81	0 98
Totali	68	1459725 09	1872887 58	3161609 28	6 01	7 73	13 26	2 20	1 74

GIUGNO

NUMERO dei palmenti tassati in base al contatore ogni 100 palmenti	Numero delle provincie per ciascun gruppo	Somme versate 1869	1870	1871	Quota per 100 abitanti 1869	1870	1871	Rapporto fra i versamenti 1871 e quelli 1869	1870
Da 80 a 100	20	344581 61	541253 21	1016046 94	5 33	8 37	15 72	2 95	1 88
Da 50 a 80	30	789012 09	1156841 33	1818464 59	6 30	9 22	14 53	2 30	1 57
Da 30 a 50	8	121176 58	140765 56	206382 93	6 27	7 27	10 68	1 70	1 47
Da 10 a 30	5	84524 26	89793 44	167231 15	5 14	5 46	10 18	1 98	1 86
Da 1 a 10	4	62203 73	76697 66	84747 50	4 62	5 69	6 28	1 36	1 10
Meno di 1	1	14415 60	29100 87	23172 »	3 87	7 79	6 22	1 60	0 79
Totali	68	1415913 87	2034452 07	3316045 11	5 84	8 38	13 68	2 35	1 63

2do Trimestre

NUMERO dei palmenti tassati in base al contatore ogni 100 palmenti	Numero delle provincie per ciascun gruppo	Somme versate 1869	1870	1871	Quota per 100 abitanti 1869	1870	1871	Rapporto fra i versamenti 1871 e quelli 1869	1870
Da 80 a 100	18	946281 93	1341536 10	2650251 74	16 53	23 43	46 29	2 80	1 97
Da 50 a 80	23	1955339 75	2676374 04	4261863 65	18 91	25 89	41 22	2 17	1 59
Da 30 a 50	14	835937 21	909635 »	1392705 20	21 82	23 75	36 36	1 66	1 53
Da 10 a 30	7	347354 54	399934 58	639105 93	15 27	17 58	28 10	1 83	1 58
Da 1 a 10	5	225285 07	267070 03	256832 33	12 97	15 38	14 80	1 14	0 96
Meno di 1	1	76733 45	107848 71	73412 26	20 61	28 95	19 72	0 95	0 68
Totali	68	4386931 95	5702398 46	9274171 11	18 07	23 50	38 01	2 12	1 61

1mo Semestre

NUMERO dei palmenti tassati in base al contatore ogni 100 palmenti	Numero delle provincie per ciascun gruppo	Somme versate 1869	1870	1871	Quota per 100 abitanti 1869	1870	1871	Rapporto fra i versamenti 1871 e quelli 1869	1870
Da 80 a 100	15	1216286 49	2457699 44	4743094 »	22 96	46 39	89 53	3 89	1 92
Da 50 a 80	22	2319371 45	4563687 22	7058254 37	25 95	51 06	78 98	3 04	1 54
Da 30 a 50	13	1174407 44	1815260 95	2849501 68	26 92	41 62	65 33	2 43	1 57
Da 10 a 30	12	957997 78	1432667 33	1837952 37	26 84	40 13	51 49	1 92	1 28
Da 1 a 10	5	311973 84	530037 42	501631 89	17 91	30 52	28 88	1 61	0 95
Meno di 1	1	123784 09	178236 93	199589 60	33 25	47 86	53 6[illegible]	1 61	1 09
Totali	68	6103821 09	10971589 29	17190023 91	25 14	45 20	70 62	2 81	1 57

Dal Ministero delle Finanze, il 19 luglio 1871.

Il Direttore Capo dell'Ufficio del Macinato
PINNA.

Visto: *Il Segretario Generale*
PERAZZI.

INTENDENZA DI FINANZA
DI CAMPOBASSO

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione de' dazii di consumo governativi nel comune chiuso di Agnone si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per quattro anni e quattro mesi dal 1° settembre al 31 dicembre 1875 sull'annuo canone di lire quarantunmila.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel comune appaltato delle addizionali e dazii comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazii interni di consumo approvato col Real decreto del 25 agosto 1870, e de' capitoli d'onere.

3. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, ne' modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, num. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 8 agosto 1871.

4. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale di Campobasso una somma eguale al sesto dell'importo del canone annuo stabilito per l'appalto, cioè lire 6834.

La cauzione del contratto, di cui all'art. 5 dei capitoli d'onere, è stabilita a sei dodicesimi del canone annuo pel quale seguirà l'aggiudicazione dello appalto.

5. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

6. Presso l'Intendenza di finanza, e presso ogni sottoprefettura della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

7. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dalla prefettura inviata all'intendente di finanza.

8. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno quinto dalla data del verbale d'incanto, alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termine dell'art. 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, a termine dell'articolo 60 del regolamento stesso, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno quinto dalla data dell'offerta, alle ore dodici meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

9. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto a termine dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

10. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo gli effetti dell'art. 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato nelle città di Agnone, di Campobasso, e nei capiluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nella gazzetta della provincia di Campobasso.

Campobasso, 20 luglio 1871.

3096 *L'Intendente:* BRUNO.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'ASTA.

Dovendosi procedere alla rinnovazione di due tratti della conduttura dell'acqua felice detti di Aracœli e di via Bonella, la di cui spesa è presente in L. 1696 26, se ne dichiara aperta la gara dell'asta a termini abbreviati, giusta l'autorizzazione datane dalla R. prefettura, ed alle condizioni seguenti:

1. L'asta avrà luogo ad un'ora pomeridiana del giorno 27 luglio corrente nella segreteria comunale in Campidoglio per accensione di candela, in conformità dell'articolo 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, numero 5852.

2. Il lavoro dovrà essere compiuto in giorni venti lavorativi dalla ricevutane consegna, la quale avrà luogo dopo la stipulazione del contratto.

3. I concorrenti dovranno produrre i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni per essere ammessi all'asta, non che depositare lire 100 a garanzia dell'offerta, e lire 170 a sicurezza dei lavori dell'intrapresa che eventualmente venisse deliberata.

4. Il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, rimane fin d'ora stabilito a tutto il mezzodì del giorno 3 agosto prossimo.

5. Il capitolato di appalto coi suoi accessorii è ostensibile dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane nella segreteria municipale.

6. Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto restano a carico del definitivo deliberatario.

Dal Campidoglio addì 21 luglio 1871.

3115 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

Ill. signor avv. Giuseppe Morelli,
Presidente della Banca Popolare Operaia di Bari.

Roma, 23 luglio 1871.

Dovendo per motivi di salute assentarmi da Roma, prego la S. V. Ill. a volersi compiacere di riscontrare la ossequiosa mia alla stessa V. S. diretta con raccomandazione in posta, colla quale le rassegnai la mia formale rinunzia, che le confermo colla presente, alla carica di direttore della di lei Banca nella sede di Roma, presso la quale cessai del tutto dal prestare la mia opera col fine di febbraio ultimo.

Con sensi di distinto ossequio mi onoro confermarmi

Di V. S. Ill. *Dev. osseq.*

3088 CAMILLO BONFIGLI.

GENIO MILITARE

Direzione di Roma

AVVISO D'ASTA
per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione a termine dell'articolo 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo su i prezzi di calcolo ai quali in incanto del 5 luglio corrente risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta del 20 scorso giugno e 5 luglio per

I lavori di miglioramento nella caserma Cimarra in Roma consistenti in demolizione di volte, con sostituzione d'impalcature in legname, ecc., rilevanti a lire 10,000

per cui dedotti li ribassi d'incanto di lire 12 25 per cento e del ventesimo offerto, resi luasi il suo importare a lire 8336 25.

Si procederà perciò presso l'uffizio della Direzione suddetta, in via del Quirinale, n. 9, primo piano, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati, alle ore 2 pomeridiane del giorno 5 agosto prossimo venturo, sulle basi dei sovraindicati prezzi e ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato un deposito di lire 1000, od in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Il ricevimento dei depositi preso l'uffizio della Direzione incomincierà alle ore 10 del giorno in cui si apre l'incanto, e cesserà alle ore 11 dello stesso giorno.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma del Genio, od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevata del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, di copie, ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Roma il 20 luglio 1871.

Per la Direzione

3117 *Il Segretario:* P. BAGLIONI.

Errata-corrige. All'avviso n. 2870, Ferrovie Meridionali, pubblicato nel Supplemento al n. 197 di questa Gazzetta, dove dice *Introiti della settimana dall'11 al 17 agosto 1871*, deve dire *dall'11 al 17 giugno 1871*.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE
DELLA DIVISIONE DI BARI

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che d'ordine del Ministero della guerra, nel giorno 31 luglio 1871, alle ore 11 antimeridiane, si procederà in Bari, nell'ufficio suddetto, sito strada Andrea da Bari, n. 48, 2° piano, avanti il commissario di guerra capo dell'ufficio d'Intendenza militare della divisione, all'appalto mediante pubblici incanti dell'impresa del pane per l'anno 1871-72, diviso come appresso.

Natura delle imprese	Denominazione dei lotti	Località componenti i lotti	Prezzo della razione pane da gram. 735	Cauzione per ogni lotto in valore reale
Pane	Bari	Provincia di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso.	Cent. 26	6000 »

La impresa suddetta dovrà aver principio col primo ottobre venturo e termine con tutto settembre 1872.

L'impresa stessa ha ad esser retta dai capitoli generali e speciali d'onere per la medesima stabiliti, i quali saranno visibili presso tutti gli uffici d'intendenza militare.

Il servizio del pane dovrà essere esteso a tutte le località componenti i singoli lotti, fatta eccezione dei luoghi in cui vi sono panificii militari e de presidii ove il pane viene spedito a cura dell'amministrazione, come è spiegato dai detti capitoli.

L'appalto dell'impresa in parola seguirà per mezzo d'incanto a partiti segreti nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento generale di contabilità approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Gli accorrenti all'incanto, per essere ammessi a far partito, dovranno presentare la ricevuta constatante l'effettuato deposito provvisorio della somma di lire 6000 nella Cassa dei depositi e prestiti, o nella tesoreria provinciale, il quale deposito sarà poi per il deliberatario convertito in cauzione definitiva.

Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati per il solo valore legale di borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti che gli offerenti produrranno all'incanto dovranno essere in carta bollata da lira una, o con marche da bollo dell'istesso valore, ed in pieghi suggellati.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio d'intendenza militare, avvertendo però che di detti partiti provenienti da altre Intendenze non sarà tenuto conto quando non arrivino in questo ufficio prima dell'apertura della scheda segreta del Ministero, e non siano accompagnati dalla ricevuta constatante l'effettuato deposito provvisorio.

I partiti da proporre dagli aspiranti all'impresa devono profferire la offerta del ribasso di un tanto per ogni 100 lire sul prezzo della razione indicato nel suddelineato specchietto.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che avrà sul prezzo prestabilito per razione offerto un ribasso di un tanto per ogni 100 lire maggiormente superiore, o pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda segreta del Ministero.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha deliberato di ridurre, con apposito decreto, a 5 giorni il tempo utile (fatali) per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa.

Le spese tutte d'incanto e di contratto sono a carico del deliberatario, giusta l'articolo 7 dei capitoli generali d'onere.

Bari, 15 luglio 1871.

Per detta Intendenza militare

3122 *Il Sottocommissario di guerra:* DE CLEMENTI.

(1ª *pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

Il Consiglio Superiore della Banca, in tornata d'oggi, ha deliberato di convocare l'assemblea generale degli azionisti presso la sede di Venezia per il giorno 24 del prossimo venturo agosto, ad un'ora pomeridiana, nel palazzo della Banca, *olim* Manin, sul Canal Grande, onde procedere, a termini dell'art. 51 degli statuti, alla rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza della sede predetta.

Firenze, 19 luglio 1871. 3085

Il Prof. R. Vella, via della Croce al Corso, n. 67, primo piano, si presta a guarire qualunque specie di malattie veneree, non che le malattie segrete delle donne, e ciò con i veri principii dell'arte, avendo lo stesso dato alla luce un trattato popolare delle dette malattie. Dallo stesso autore si spacciano diverse specialità atte a guarire l'impotenza virile, l'aborto, la surdità, le piaghe, ecc.

Mediante il compenso di lire cinque si spedisce il consulto ovunque, col quale ognuno può curarsi da sè. 2732

2876 AVVISO.
(*Seconda pubblicazione*)

In seguito a domanda delli signori Vacchiero Carlo, Domenico e Costanza fratelli e sorelle fu Giuseppe, questa moglie a Bonino Pietro fu Giovanni Battista, nati e residenti in Rivoli;

Bogliero Giovanna, moglie a Chiaretta Eugenio fu Giacomo, Vittoria moglie a Bruno Giovanni di Cesare, Anna moglie a Garola Giovanni Battista fu Giacomo sorelle fu Pietro;

Carbonero Giovanni Battista fu Giovanni, quale amministratore delle sostanze delli due suoi figli Secondino e Camilla in minore età;

Carbonero Giovanni di detto Giovanni Battista, quale amministratore delle sostanze della propria figlia Maddalena pure minorenne, questi tutti, nati e residenti in Piossasco, a meno del signor Chiaretta che è nato in Alpignano ove risiede colla moglie, il tribunale civile e correzionale di Torino ha pronunciato il seguente decreto:

Il tribunale,

Intesa in camera di consiglio la relazione degli atti,

Autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento dei due certificati intestati all'ora fu Vacchiero Antonio, l'uno della rendita di lire 750 (settecento cinquanta) portante il numero 128699, e l'altro della rendita di lire cinquanta col numero 126655 in cartelle al portatore, fino alla concorrente di lire seicento; e per lire duecento in tre cartelle nominative d'uguale rendita ciascuna da intestarsi, l'una a favore della minore Carbonero Maddalena di Giovanni, l'altra a Camilla, e la terza a Secondino fratello e sorella Carbonero di Giovanni Battista pure minori, residenti in Piossasco, colla decorrenza degl'interessi dal 1° luglio 1869, dichiarando risolta l'opposizione per il pagamento di questi, e delegando per le relative operazioni l'agente di Cambio Felice Velasco.

Torino, 20 giugno 1871.

Sottoscritti: Rocci, pres. - Spingardi, giudice delegato - Piacenza, vicecancelliere.

Rivoli, 6 luglio 1871.

Notaio VECCO GIORGIO.

AVVISO. 3109

Si previene il pubblico che collo spirare del giorno trentuno maggio del corrente anno 1871 rimase definitivamente sciolta la Società commerciale esistente in Lucca fra i signori Costante del fu Carlo Davini, e Francesco di Gennaro Dardi, avente per scopo la fabbricazione e lo smercio del sapone, dell'amido e del guano artificiale; cosicchè dal suddetto giorno di suo scioglimento la rammentata Società ha cessato di fare qualunque operazione.

Lucca, li 4 luglio 1871.

NOTIFICANZA. 2906
(2ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale di Torino emanò il seguente decreto in data 17 giugno 1871, con cui:

Udito in camera di consiglio il giudice relatore;

Visto il ricorso presentato dalli ingegnere Filippo ed avvocato Giuseppe fratelli Blan, residenti a Torino, e gli uniti documenti;

Viste le sovrascritte conclusioni del Pubblico Ministero, dichiarò i certificati, descritti nel ricorso di rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia al saggio del 5 per cento, creati colla legge 10 luglio 1861, e decreto reale 28 stesso mese ed anno, intestati nominativamente a Blan Domenico fu Pietro, colla data Torino 11 febbraio 1862, ed aventi i numeri 2683, 2684, 2685 e 2686, della rendita di lire 200 caduno, e numero 2688 della rendita di lire 85, pel decesso accertato di detto Domenico Blan, vennero a spettare in forza del costui testamento olografo, 4 settembre 1867, ricevuto Ferroglio, ai di lui figli ed eredi ingegnere Filippo per quattro decimi, Giuseppe avvocato ed Emilio per tre decimi ciascuno;

Che pel decesso senza testamento, ed in istato di celibato e senza, ascendenti del nominato Emilio Blan li tre decimi a lui spettanti si consolidarono nei suoi due fratelli ingegnere Filippo ed avvocato Giuseppe Blan sovradetti per metà caduno, cosicchè in oggi all'ingegnere Filippo spettano cinque decimi e mezzo, e così lire 487 75 di rendita, ed all'avvocato Giuseppe spettano quattro decimi e mezzo, e così lire 398 25, danti in totale l'accennata rendita di lire 885, ed in conseguenza autorizzò la Direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare gli accennati certificati nominativi in altrettanti certificati al portatore nelle proporzioni sopradette a favore dei richiedenti, dichiarando la medesima sufficientemente scaricata, mediante la remissione dei titoli al portatore, e la relativa quitanza dei ricorrenti stessi.

Il che si deduce a notizia a termini di legge.

Torino, 10 luglio 1871.

COLOMBA ANTONIO, proc. capo.

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso d'asta.

Essendo andato deserto l'incanto tenuto il 16 corrente luglio per il deliberamento della impresa delle sussistenze ai Corpi della Regia marina, divisa in due distinti lotti, cioè:

Lotto 1° - Impresa nel 1° e nel 3° Dipartimento
Lotto 2° - Impresa nel 2° Dipartimento

si notifica che il giorno 7 del p. v. agosto, alle ore 12 meridiane, si procederà, avanti il direttore generale del personale, in una delle sale di questo Ministero, in Firenze, piazza Frescobaldi, presso il ponte Santa Trinita, ad un secondo incanto, in cui sarà valida anche una sola offerta a termini dell'art. 88 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Ciascuna delle sovra citate distinte imprese sarà duratura per cinque anni a principiare dal 1° gennaio 1872, e terminerà al 31 dicembre 1876.

Le condizioni generali e particolari d'appalto sono visibili tutti i giorni presso il Ministero della marina, dalle ore 10 ant. alle 5 pom., non che presso gli uffici dei Commissariati di marina, e presso tutte le prefetture del Regno. I prezzi sono quelli segnati nell'elenco seguente:

Genere	Unità		Lire	Cent.
Biscotto bianco	Per ogni quintale	L.	57	»
Biscotto bigio	»	»	50	»
Pasta bianca	»	»	65	»
Pasta bigia	»	»	49	»
Pane per truppe	»	»	38	»
Vino rosso di Piemonte, di Sicilia, di Sardegna, delle Puglie ed altre Provincie del Regno	per ogni ettolitro	»	36	»
Vino di Francia e Spagna	»	»	42	»
Rhum di gradi 28	»	»	150	»
Acquavite di gradi 20	»	»	100	»
Aceto bianco	»	»	31	»
Riso	»	»	43	»
Zucchero biondo	»	»	125	»
Caffè	»	»	219	»
Fagiuoli	»	»	33	»
Fave (esclusi i favini)	»	»	18	»
Formaggio nazionale	»	»	160	»
Detto di Olanda	»	»	240	»
Fior di farina di frumento	»	»	48	»
Olio da mangiare	»	»	150	»
Olio da lumi	»	»	135	»
Petrolio	per ogni litro	»	»	80
Stokefis	per ogni quintale	»	95	»
Carne — fresca di bue	»	»	130	»
Carne — uccisa a bordo	»	»	150	»
Carne — salata di bue	»	»	150	»
Carne — salata di porco	»	»	200	»
Legna da bruciare	per ogni quintale	»	3	50
Fieno	»	»	10	»
Paglia	»	»	8	»
Crusca	»	»	15	»
Carbon fossile inglese	per ogni tonnellata	»	45	»
Carbone di legna	»	»	110	»
Sale (prezzo di tariffa)	»	»	»	»
Pepe	per ogni chilogr.	»	1	»
Candele Steariche	»	»	1	50
Candele di sevo	»	»	1	30
Sapone	»	»	1	05
Esca, Zolfo	»	»	1	50
Bambagia	»	»	4	»
Capiola per riverberi per ogni pezza di met. 13 1|2	»	»	4	»
Lucignoli tondi per cilindri, di cotone e seta, sopraffini, di centimetri 5 di circonferenza	al metro	»	»	40
Stoppini per lampade a moderatore di qualunque grandezza	ogni pacco di 12 stoppini		»	50
Sacchi di tela canape, lunghi metri 1,00 a metri 1,25 e larghi centimetri 70 a 75	caduno	»	1	90
Botti cerchiate in ferro (da vino) per cento litri di capacità	caduna	»	12	»
Botti cerchiate in legno (per vino)	per cento litri	»	10	»
Barili cerchiati in ferro (per spiriti)	»	»	12	»
Barili cerchiati in legno (per spiriti)	»	»	10	»
Scope di meliga	caduna	»	0	50

Nei prezzi sovradescritti sono compresi i diritti, dazi e balzelli d'ogni specie, cadenti a carico dell'impresa a termini dell'articolo 136 del capitolato d'appalto.

Gli aspiranti all'impresa dovranno essere nazionali, probi ed esercenti un commercio che abbia affinità coi generi contemplati nella presente fornitura; le prime due qualità dovranno risultare da certificati delle autorità competenti, l'ultima verrà accertata da apposita dichiarazione di una Camera di commercio del Regno; questi documenti dovranno presentarsi insieme all'offerta di ribasso.

Le offerte potranno essere presentate, oltre che al Ministero, anche ai suddetti uffici di commissariato e di prefettura, purchè ciò avvenga in tempo utile per potersi trasmettere al Ministero, ed arrivare nel giorno ed ora stabiliti per gl'incanti.

Il deliberamento di ciascun lotto seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sui prezzi stabiliti nel quaderno d'oneri il ribasso maggiore, calcolato a un tanto per cento, purchè questo superi il minimo fissato nella scheda segreta del Ministero della marina, deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno, insieme ai documenti suddetti ed alla offerta di ribasso per ogni singolo lotto, esibire un certificato constatante l'eseguito deposito, a garanzia dell'asta, in una delle casse dello Stato della somma di lire 100,000 per ogni lotto in numerario od in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, salvo poi a portare i detti singoli depositi, all'atto della stipulazione del relativo contratto, alla somma di lire 300,000 per l'impresa del primo lotto ed a lire 250,000 per l'impresa del secondo lotto.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni quindici decorrendi dal mezzodì del giorno del seguito deliberamento di ciascun lotto.

Il deliberatario d'ogni singolo lotto depositerà, oltre all'ammontare della tassa di registro, lire 1000 per le spese del contratto.

Firenze, 18 luglio 1871.

3108 *Il Capo di sezione:* CELESIA.

NOTIFICANZA.
(3ª *pubblicazione*)

Sulla richiesta delli signori Giuseppe Colombo, residente in Torino, Anselmo Vitta, residente in Firenze, e Rosina Vitta Pavia, residente in Casale, il tribunale civile e correzionale di Torino pronunciò il decreto che segue addì 23 giugno 1871:

« Udita in camera di Consiglio la relazione del sovra esteso ricorso e degli annessi titoli,

« Autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidata 5 per 100, creazione 10 luglio 1861, intestata a Colombo Sara Nina nata Vitta fu Anselmo, domiciliata in Torino, deceduta qui il 28 scorso febbraio, e risultante dai tre certificati del Debito Pubblico n. 9615, 76184, e 77644, della rendita il primo di lire 220, il secondo di lire 1000; ed il terzo pure di lire 1000, intestati alla defunta, il primo colla indicazione Colombo Nina nata Vitta fu Anselmo, domiciliata in Torino, e gli altri due colla indicazione Colombo Sara Nina nata Vitta fu Anselmo, domiciliata in Torino, dichiarando tale rendita essere devoluta al di costei marito Colombo Giuseppe fu Salomon Vita, residente a Torino. »

Firmati in originale: Bobbio presidente e Borgialli vicecancelliere.

Si richiede tale pubblicazione a mente e per gli effetti previsti dall'art. 89 del regolamento sul Debito Pubblico, approvato con R. decreto 8 ottobre 1870.

Torino, 27 giugno 1871.

2718 BARBERIS, proc.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 122,756, sotto il nome di Nannucci Maria, per la somma di lire 462.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 13 luglio 1871. 3065

CASSA DI RISPARMIO DI AREZZO.

Terza denunzia di un libretto smarrito, segnato di n. 12,993, sotto il nome di Pichi Columato, per la somma di lire 60.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il predetto libretto sarà dalla Cassa suindicata riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Arezzo, li 18 luglio 1871. 3064

AVVISO. 3104

Il nobile signor Eugenio Gondi, possidente domiciliato al Pontassieve, pagando a pronti contanti tutto ciò che può occorrere per l'uso della sua famiglia, tanto al Pontassieve come nella sua dimora in Firenze, dichiara che non sarà a riconoscere per valida qualsiasi obbligazione o debito che in di lui nome fosse contratta per detto oggetto dalle persone addette al servizio della sua famiglia, ancorchè per somministrazioni alimentarie, impugnandone fin d'ora la validità ed efficacia a poterlo obbligare.

Dott. CESARE MORELLI, proc.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in seconda sezione, con deliberazione presa in camera di consiglio li 19 maggio 1871, ordinò che l'annua rendita di lire 160, iscritta in favore di Tarallo Angela, Anna, Maria e Tommaso di Gaetano, minori, sotto l'amministrazione di quest'ultimo, e racchiusa nel certificato sotto i num. 103576 e 37876 del registro di posizione, sia dalla Direzione generale del Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia, intestata nel seguente modo, cioè:

Lire cinquanta, libere, a Maria Taracco fu Gaetano.

Lire cinquanta, libere, a Tommaso Tarallo fu Gaetano.

Lire cinquanta, libere, ad Anna Tarallo fu Gaetano.

E lire dieci a Giorgio ed Alfonso Tarallo fu Gaetano, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Anna Tarallo fu Vincenzo.

3016 DOMENICO CHIMENTI, proc.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Messina in vista della seguente inchiesta ha emesso sotto la data 16 giugno 1869 il susseguente provvedimento:

Ai signori presidente e giudici del tribunale civile di Messina.

I signori Emilio, Alessandro, Enrigo e Pericle Fiorentino fu Francesco da Messina sommettono esser possessori di numero dodici certificati d'iscrizione del Debito Pubblico in persona del fu loro padre Francesco fu Nicolò, di cui essi sono gli eredi, come costa dall'annesso atto di notorietà del 21 maggio 1869. Intanto interessando agli esponenti che fossero passati a cartelle al latore, perciò pregano perchè il tribunale si compiaccia di ordinare che detti certificati nominativi fossero investiti e cambiati in cartelle al portatore. Essi certificati sono indicati: Torino 30 agosto 1862, lire 1000, certificato n. 41502, n. 8286 del registro di posizione, a favore di Fiorentino Francesco fu Nicolò domiciliato in Messina — Napoli, 24 maggio 1862, certificato n. 9260, numero 3192 del registro di posizione, a favore di Fiorentino Francesco fu Nicolò domiciliato in Messina, lire 650 — Napoli, 16 agosto 1862, lire 955, certificato n. 22455, n. 7321 del registro di posizione, a favore di Francesco Fiorentino fu Nicolò domiciliato in Napoli — Napoli, 31 gennaio 1863, lire 5, certificato n. 65643, n. 13740 del registro di posizione, a favore di Francesco Fiorentino fu Nicolò domiciliato in Napoli — Napoli, 30 settembre 1862, lire 540, certificato num. 37260, n. 8218 del registro di posizione, a favore di Fiorentino Francesco fu Nicolò domiciliato in Messina — Palermo, 19 aprile 1862, lire 170, certificato n. 3800 — Palermo, 5 aprile 1862, lire 125, certificato numero 2663, n. 1459 del registro di posizione, a favore di Fiorentino Francesco di Nicolò domiciliato in Messina — Palermo, 18 luglio 1862, lire 5, certificato n. 11530, n. 2852 del registro di posizione, a favore di Fiorentino Francesco fu Nicola domiciliato in Messina — Palermo, 5 aprile 1862, lire 2520, certificato n. 2662, n. 1459 del registro di posizione, a favore di Fiorentino Francesco fu Nicolò domiciliato in Messina — Palermo, 18 luglio 1862, lire 5, certificato n. 11530, n. 2852 del registro di posizione, a favore di Fiorentino Francesco fu Nicola domiciliato in Messina — Palermo, 5 aprile 1862, lire 425, certificato n. 2661, n. 1459 del registro di posizione, a favore di Fiorentino Francesco fu Nicola domiciliato in Messina — Palermo, 5 aprile 1862, lire 85, certificato n. 2660, n. 1459 del registro di posizione, a favore di Fiorentino Francesco fu Nicola domiciliato in Messina.

Messina, li 7 giugno 1869.

Firmato: Salvadore Picciotto, procuratore legale.

Il tribunale deliberando nella camera del consiglio, in conformità alla scritta requisitoria del regio procuratore, ordina che i dodici certificati nominativi descritti nella superiore dimanda sieno invertiti e cambiati in cartelle al portatore.

Registrata colla marca da bollo annullata di lire 1 10.

Visto per la inserzione nel giornale ufficiale del Regno.

Oggi in Messina il 1° luglio 1871.

Il cancelliere

2848 LETTERIO GRASSO.

AVVISO. 3120
(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che Felicita Caudana fu Michele vedova di Giorgio Mosca, residente a Chieri, ebbe a rapportare dal tribunale civile di Torino decreto del 18 luglio 1871, con cui venne autorizzata nella sua qualità di unica erede del fu suo figlio Giacomo Mosca fu Giorgio di Chieri, già caporale nel 2° reggimento di fanteria, a ritirare dalla Cassa dei depositi stabilita presso l'amministrazione del Debito Pubblico il deposito di lire seicento coi relativi interessi risultante da cartella 27 aprile 1862, col n. 21676, e già intestata a detto suo figlio.

Torino, 21 luglio 1871.

INNOCENTE ISNARDI, caus. capo.

AUTORIZZAZIONE DI SVINCOLO
DI RENDITA NOMINATIVA.
(2ª *pubblicazione*)

Ad instanza della signora Teresa Delvento, autorizzata ed assistita dal di lei marito Bucchetti Giuseppe, dimoranti in Firenze e domiciliati elettivamente in Torino presso l'avv. Benedetto Ottolenghi procuratore capo, e nel di lui ufficio via Doragrossa, n. 2, piano 2°, il tribunale civile di Torino con suo decreto in data 23 giugno p. p. autorizzò la Direzione generale del Debito Pubblico italiano ad operare il tramutamento dei due certificati d'annua rendita, l'uno di lire venticinque col numero d'iscrizione 24168, e l'altro di lire trentacinque col numero d'iscrizione 24169, ora intestati al fu Pensa Luigi del fu Giovanni Battista, inscritti sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia in base alla legge 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 luglio stesso anno, entrambi colla decorrenza 1° luglio 1871, già vincolati ad ipoteca per la malleveria che dovette il signor titolare prestare per il suo impiego e da consegnarsi poi alla ricorrente Teresa Delvento moglie Giuseppe Bucchetti, da cui è assistita ed autorizzata, del fu Luca, dimorante in Firenze, la totale rendita al portatore di lire sessanta, la quale il tribunale riconobbe essere l'unica erede del predetto Pensa Luigi defunto.

Torino, li 23 giugno 1871.

All'originale: Airaldi, vicepresidente - M. Pianzola, vicecancelliere.

2907 AVV. B. OTTOLENGHI, proc. capo.

AVVISO 2883
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile e correzionale di Perugia profferito in camera di Consiglio sotto il giorno 30 maggio 1871, si è dichiarato che la rendita di lire 15 rappresentata dal certificato num. 78601 (settantottomila seicento uno) del Debito Pubblico del Regno d'Italia, inscritta a favore di Giuseppe Sbarra fu Pietro colla data Napoli 28 luglio 1863, stante il di lui decesso, appartiene alla sua sorella Anna Sbarra fu Pietro, domiciliata a Montecchio, mandamento di Todi (Umbria), essendone stata essa la unica erede legittima.

Ciò si notifica a termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito pubblico 8 ottobre 1870, n. 5942.

Perugia, 6 luglio 1871.

VINCENZO AVV. MICHELETTI.